



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza G. Marconi n.1 – 12020 Melle

Telefono: 0175 978031 – Fax: 0175 978111 Cod.Fisc./P.Iva: 00462360041

E-mail: uffici@comune.melle.cn.it

Pec: melle@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.20

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE -
DETERMINAZIONI

Per oggi quattordici marzo duemiladiciannove alle ore diciotto e minuti venticinque nella solita sala delle adunanze, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FINA Giovanni	Sindaco	Sì
2. PONZA Emanuele	Assessore	No
3. BOSCHERO Daniele	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo, il Signor *FINA Giovanni*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge delega 7 agosto 2015 n. 124, c.d. legge "Madia", ha previsto una revisione dei sistemi di valutazione del personale e più in generale della misurazione e valutazione delle performance in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione ed integrazione con i sistemi di programmazione e controllo; la scelta fatta dal legislatore è stata quella di intervenire con una revisione dei titoli II e III del D. Lgs. n. 150/1999 (c.d. legge Brunetta), che riguardano per l'appunto le misurazioni e valutazioni delle performance;
- il ciclo della performance è semplicemente quello che tra i manager è il processo di programmazione per budget, con definizione ed assegnazione degli obiettivi alle strutture, l'assegnazione di risorse collegate agli obiettivi, la verifica e monitoraggio delle attività, la misurazione dei risultati (di struttura ed individuali), i premi, la rendicontazione;
- una delle modifiche del D. Lgs. 74 è aver prescritto che nel definire gli obiettivi, occorre tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente; e questo sottolinea la necessità di inquadrare la performance in un ciclo periodico;
- altra importante modifica, è aver previsto due nuove tipologie di obiettivi, quelli generali, e quelli specifici di ogni amministrazione;
- gli obiettivi generali devono individuare le priorità strategiche, sulla base di priorità politiche del programma di governo; la norma prevede che con linee guida triennali approvate con D.P.C.M., si coordini la programmazione dei diversi enti ed amministrazioni locali;
- gli obiettivi specifici costituiscono i tipici obiettivi, da individuarsi in coerenza agli obiettivi generali ed ai programmi delle singole amministrazioni;
- nel caso di mancata individuazione degli obiettivi generali, rimangono gli obiettivi specifici delle amministrazioni, salvo successivo adeguamento;
- si ribadisce il concetto chiave: senza conseguimento degli obiettivi specifici programmati, non è possibile erogare gli incentivi economici;
- altra modifica rilevante, è costituita dal fatto che il monitoraggio della performance ora andrà svolto dall'OIV (o nucleo di valutazione) e non più dagli organi di indirizzo; si tratta di norma non di diretta applicazione per gli enti locali, in quanto non richiamata all'articolo 16 del D. Lgs. 150 come modificato, che enuncia i soli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 ai fini dell'immediato obbligo di adeguamento (ai *principi* contenuti in detti articoli);
- con la riforma, è l'OIV (o nucleo di valutazione) a dover inoltre dare un parere vincolante per l'adozione e l'aggiornamento del sistema, con evidente incremento

dei suoi poteri e della sua autonomia; è necessario, inoltre, disporre di procedure di conciliazione a garanzia dei valutati;

- viene confermato il fatto che sono gli OIV (o nuclei di valutazione) a disporre la misurazione e valutazione della performance annuale dell'amministrazione nel suo complesso, con la relazione sulla performance, oltre che valutare i dirigenti di vertice; anche i dirigenti debbono manifestare le loro funzioni nella valutazione della performance organizzativa; infine, anche i cittadini od utenti finali dei servizi, debbono partecipare alla valutazione della performance organizzativa (novità del decreto n. 74);
- di rilievo il rafforzamento dell'OIV: la riforma prevede che esso abbia poteri di accesso a tutti gli atti e documenti, sistemi informativi, luoghi;
- per quanto riguarda l'opzione nucleo valutazione/OIV, per gli enti locali che hanno optato per il nucleo, si continuano ad applicare i rispettivi ordinamenti. L'art. 16 del D. Lgs. n. 74 non introduce alcuna innovazione rispetto a tale assetto, non richiamando tra le disposizioni di diretta applicazione per gli enti locali gli articoli 14 e 14-bis; nel caso invece l'enti opti per l'OIV, dovrà applicare direttamente l'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009;

Per quanto concerne in specifico l'ordinamento di questo ente, può rilevarsi che:

- Il segretario è nucleo di valutazione; tale attribuzione deve intendersi ad egli ricondotta, in quanto l'art. 17 del regolamento comunale per la gestione degli uffici e servizi, come modificato con deliberazione di Giunta n. 66/2009, dispone che "le competenze del nucleo di valutazione vengono attribuite al responsabile del personale, individuato con decreto sindacale; qualora il responsabile del personale venga individuato in soggetto diverso dal segretario comunale titolare dell'ente, quest'ultimo collaborerà con il responsabile del servizio per lo svolgimento delle funzioni di competenza del nucleo di valutazione"; inoltre il segretario è stato individuato quale nucleo di valutazione con provvedimento del Sindaco n. 4 in data 07.06.2016.
- Il responsabile del servizio personale, in questo Comune, è individuato nel Sindaco, responsabile anche del servizio tecnico e di diversi altri servizi; l'art. 5 dell'adeguamento regolamentare ai principi del D. Lgs. n. 150/2009 (G.C. n. 4/2011) prevede che "il segretario valuta tutti i dipendenti compresi i titolari di posizione organizzativa"; la struttura operativa del controllo di gestione è organizzata e diretta dal segretario (art. 14 del regolamento sui controlli interni, deliberazione C.C. n. 6/2013).
- Il segretario è organo di valutazione performance individuale del personale responsabile di posizione organizzativa e anche di quello non responsabile (art. 5 disposizioni regolamentari approvate con deliberazione di Giunta n. 4 del 31.01.2011).

Con deliberazione di Giunta n. 4 in data 31.01.2011 venne disposta integrazione regolamentare ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, al regolamento uffici e servizi approvato con delibera di Giunta n. 14 del 21.2.2007;

Con delibera di Giunta n. 34 dell'08.05.2015 venne integrata la disciplina sulle progressioni orizzontali e quella sulla valutazione;

Con deliberazione di Giunta n. 62/2014 venne rimodulata la disciplina delle posizioni organizzative;

Con deliberazione di Giunta n. 57/2016 venne approvata la disciplina del trattamento accessorio del segretario;

La partecipazione dell'utenza al processo valutativo, è stata inserita già nell'ambito del piano obiettivi 2018 e 2019;

Con il nuovo piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021, è stato evidenziato che alla luce dell'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione 2018, vi è la sostanziale incompatibilità del ruolo del segretario comunale, con quella di nucleo di valutazione;

Occorre assumere le conseguenti determinazioni, preliminarmente integrando il regolamento uffici e servizi, e di riflesso disponendo per la nomina di nucleo esterno;

Si ritiene preferibile tale opzione, rispetto alla costituzione di nucleo in forma associata eventualmente con segretari di altri Comuni, in un'ottica di maggiore garanzia dell'ente oltre che di effettiva fattibilità operativa del nucleo; è noto come in generale i carichi convenzionali e di incarichi in capo ai segretari comunali – caratterizzati da esigua disponibilità di iscritti in albo – di fatto impediscono funzioni aggiuntive, per le quali peraltro si richiede ormai una professionalità molto peculiare e specializzata; non solo, ma l'ANAC, con deliberazione n. 12/2013, aveva chiaramente indicato di evitare le c.d. nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'OIV di un'altra amministrazione che ha come componente dell'OIV persona appartenente all'amministrazione del candidato;

L'opzione per il nucleo di valutazione, rispetto all'OIV, è pacificamente ammessa per gli Enti locali, e tale opzione comporta la non applicazione della specifica disciplina anche per la nomina dell'OIV;

Per quanto concerne la spesa, si può desumere che nel caso in cui l'ente costituisse per la prima volta l'organo di controllo interno (anche nella forma dell'OIV), la determinazione del compenso dovrà avvenire con riferimento alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell'amministrazione, salvaguardando il principio di economicità della gestione, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni ¹;

¹ http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2015/02/approfondimento_pubblica_60.pdf

In questo contesto, si reputa di emanare indirizzo al Sindaco per nomina di soggetto che svolga o stia per svolgere analogo incarico anche per Comuni vicini in ottica di massima economicità;

Si emana indirizzo al Sindaco per la nomina di soggetto specializzato esterno;

Dato atto che è stata effettuata informativa alle OO.SS. e R.S.U. con nota prot. n. 0000659 data 14.03.2019;

Richiamato l'art.1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 42 che dispone che l'affidamento di incarichi deve essere corredato della valutazione del Revisore dei Conti;

Richiamato l'art. 7 comma 6-quater del D. Lgs. n. 165/2001, a norma del quale "Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo [14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e dei nuclei di valutazione";

Dato atto che sono esclusi dall'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti tutti gli incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all'art. 7, comma 6, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (cfr. ex pluribus Deliberazione Corte Conti Toscana del 16 settembre 2009, n. 301);

Ciò premesso;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Responsabile del Servizio reso ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/00, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Ad unanimità,

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento comunale alle disposizioni del D. Lgs. n. 74/2017 di modifica del D. Lgs. n. 150/2009.
- 2) Di integrare la disciplina sull'ordinamento degli uffici e servizi come segue (sostituendo perciò la disciplina dell'articolo 5 dell'articolato approvato con deliberazione di Giunta n. 4/2011, e intendendo abrogate per incompatibilità tutte le ulteriori norme comunali difformi):
 - è confermata l'istituzione del Nucleo di valutazione in forma monocratica con funzioni demandate a soggetto specializzato esterno, il quale si avvarrà del sistema di misurazione e valutazione vigente tempo per tempo presso l'ente;
 - il Nucleo valuta la performance del Segretario Generale sulla scorta dei criteri istituiti dalla Giunta Comunale;

- il Nucleo di valutazione valuta la performance dei Responsabili di posizione organizzativa;
- titolare di posizione organizzativa: valutano la performance degli addetti alle rispettive posizioni;
- il nucleo di valutazione svolge tutti adempimenti e le attività per le quali la legge o i regolamenti o atti dell'ente ne prevedano la competenza;
- di emanare indirizzo al Sig. Sindaco per l'individuazione del nucleo di valutazione tra soggetti esterni, sulla base delle seguenti indicazioni, costituenti anch'esse integrazioni regolamentari, e possibilmente in forma associata o coordinata con altri Comuni già convenzionati per altri servizi:
 - a. essere cittadino/a italiano/a o dell'Unione Europea;
 - b. non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, e non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, né aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
 - c. avere buone e comprovate conoscenze informatiche.
 - d. essere in possesso di diploma di laurea specialistica (o laurea magistrale conseguita con il previgente ordinamento) nelle discipline organizzative o economico aziendali, giurisprudenza, scienze politiche: laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi presso le facoltà di ingegneria, economia, psicologia o altra laurea equipollente;
 - e. essere in possesso dell'esperienza di *almeno cinque anni* nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

Il Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali operanti sul territorio dell'ente, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati Nucleo di Valutazione i soggetti che:

- o siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro Secondo, Titolo Secondo, Capo Primo del Codice Penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico presso altri organismi similari prima della scadenza;
- svolgano, o abbiano svolto, l'incarico di revisore dei conti per il Comune; non siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- che si trovino, nei confronti del Comune, in una situazione di conflitto – anche potenziale – di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di affini entro il secondo grado.

L'incarico decorre dall'atto di nomina e avrà durata triennale.

Il compenso è da intendersi su base annuale; in caso di conferimento di incarico in corso d'anno, l'importo annuale si intende frazionato su base mensile e relativo alle mensilità di effettivo svolgimento dell'incarico.

La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso di sopraggiunte cause di incompatibilità, ostative o di conflitto di interesse (anche potenziale).

La revoca può altresì essere motivata da negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

La revoca sarà disposta solo a seguito di contestazione delle cause per le quali si intende procedere, con l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione di osservazioni e controdeduzione.

- 3) Di dichiarare, ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione in relazione all'esigenza di disporre del nucleo quanto prima stanti i numerosi adempimenti di adeguamento al contratto funzioni locali 21.05.2018 e considerato quanto previsto nel piano anticorruzione nazionale aggiornamento 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Il Sindaco
F.to : FINA Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to : FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo

Inviata comunicazione ai Capigruppo Consiliari il _____
Prot. n.